

REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/89 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1989****che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento(CEE) n. 751/89⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1989, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	30,88
0102 90 31	30,88
0102 90 33	30,88
0102 90 35	30,88
0102 90 37	30,88
0201 10 10	58,27
0201 10 90	58,27
0201 20 21	58,27
0201 20 29	58,27
0201 20 31	46,62
0201 20 39	46,62
0201 20 51	69,92
0201 20 59	69,92
0201 20 90	87,41
0201 30	100,22
0202 10 00	52,44
0202 20 10	52,44
0202 20 30	41,95
0202 20 50	65,26
0202 20 90	78,66
0202 30 10	65,26
0202 30 50	65,26
0202 30 90	90,32
0206 10 95	100,22
0206 29 91	90,32
0210 20 10	87,41
0210 20 90	100,22
0210 90 41	100,22
0210 90 90	100,22
1602 50 10	100,22
1602 90 61	100,22